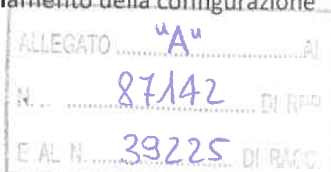


Statuto della "Fondazione C.E.R. PARMA 2030"

(con allegato in calce "Accordo tra i Fondatori Promotori in merito al Regolamento della configurazione Campus")



Articolo 1 - Costituzione - Sede - Durata

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione C.E.R. PARMA 2030", con sede legale nel Comune di Parma, all'indirizzo risultante dal Registro delle Persone Giuridiche. La modifica dell'indirizzo all'interno del Comune non costituisce modifica del presente Statuto.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi

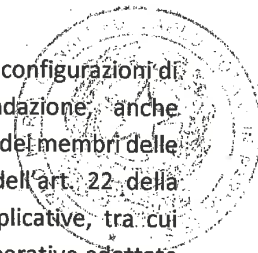
La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione, in qualità di Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 199/2021 nel rispetto delle finalità espressamente indicate nella normativa comunitaria di riferimento, ha come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di Comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

In particolare, la Fondazione ha lo scopo di contribuire al raggiungimento della neutralità climatica nel territorio della provincia di Parma, promuovendo la realizzazione e l'utilizzo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, progetti di ricerca e innovazione per lo sviluppo di tecnologie utili a migliorare l'efficienza nell'uso dell'energia, formazione e informazione sui temi relativi alla transizione energetica, contrastando il fenomeno della povertà energetica, avendo cura di non lasciare nessuno indietro durante il processo di transizione energetica ed ecologica.

La Fondazione ha la possibilità di costituire una o più configurazioni di autoconsumo diffuso (Comunità Energetiche Rinnovabili) ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il d.lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni applicative, l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024, e di svolgere tutte le attività da queste consentite. Secondo quanto consentito dalla normativa di riferimento, potranno essere realizzate più configurazioni di autoconsumo diffuso, ciascuna afferente a un'area sottesa ad una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo. Ciò consente di conciliare l'esigenza di valorizzare l'autoconsumo con tutte le altre diverse finalità, indipendenti dalla richiamata area geografica, che la Fondazione persegue.

La Fondazione consegue il suo oggetto sociale prevalente nelle aree locali in cui operano le configurazioni di autoconsumo diffuso (Comunità Energetiche Rinnovabili) che afferiscono alla Fondazione, anche promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri delle configurazioni all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il d.lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni applicative, tra cui l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024. Secondo quanto previsto dalla normativa, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota



energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 (la "Quota Eccedentaria"), è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Per raggiungere i propri scopi la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e immettere in rete l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, e il d.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024, anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Fondazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il d.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti. A tal fine, la Fondazione potrà gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ed accedere ai dati di produzione e di consumo dei membri ai fini della verifica e rendicontazione della condivisione dell'energia;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità;
- erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera la Fondazione.

La Fondazione è autonoma e la partecipazione ad essa è aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

La Fondazione è effettivamente controllata dai membri, che possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità Energetica Rinnovabile.

La Fondazione può concludere accordi con grossisti e trader per la vendita dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti detenuti dalla Comunità Energetica Rinnovabile in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa.

I Fondatori, i Fondatori Promotori e i Partecipanti, con l'adesione alla Fondazione, conferiscono mandato a quest'ultima, quale referente ai fini della costituzione e gestione della Configurazione di riferimento, secondo

quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021.

Pertanto, la Fondazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D. Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii..

La Fondazione, con delibera del Collegio dei Fondatori, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i membri della Fondazione, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE 414 del 7.12.2023, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla Fondazione.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità;
- realizzare programmi che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta dei cittadini, per favorire il dibattito all'interno della Comunità Energetica Rinnovabile e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza sui vantaggi della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta delle attività di cui all'articolo 2 del presente statuto;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, eventi, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e la cittadinanza;
- supportare l'attività di ricerca nel settore delle energie rinnovabili, nonché svolgere attività di supporto allo sviluppo della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita, anche mediante collaborazione e/o supporto ad altri enti, pubblici o privati, ed anche attraverso l'attivazione di laboratori sulla transizione energetica aperti alla cittadinanza e la creazione di borse di studio per giovani ricercatori su progetti concreti di transizione energetica;



- promuovere azioni finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico e privato, coordinare l'attuazione degli obblighi e degli indirizzi regionali e nazionali in materia di efficienza energetica, risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili;
- svolgere ogni altro servizio o attività idonei ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la partecipazione a bandi per accedere a finanziamenti di natura pubblica o privata.

In via sussidiaria e strumentale la Fondazione può svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale e immobiliare necessaria per lo svolgimento dei suoi scopi istituzionali, fermo restando che non potranno essere svolte dalla Fondazione tutte le attività inibite alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali previste dalle leggi per tempo vigenti e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Tenuto conto degli scopi della Fondazione, ogni forma di trasferimento dei benefici ai membri dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 - Patrimonio

La consistenza patrimoniale liquida iniziale della Fondazione, alla data dell'11 luglio 2024 è pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), di cui euro 25.000,00 (venticinquemila/00) costituiscono il Fondo di garanzia indisponibile vincolato a garanzia dei creditori, depositati sul conto corrente intestato alla Fondazione CER presso Crédit Agricole Italia S.p.A. (conto corrente n. IT30M0623012700000046685977).

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale costituito, alla data dell'11 luglio 2024, dai conferimenti in denaro di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), di cui euro 25.000,00 (venticinquemila/00) costituiscono il Fondo di garanzia indisponibile vincolato a garanzia dei creditori, e dai beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, trasferiti alla Fondazione dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, ivi compresi gli incentivi e i contributi.

Le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice Civile e conformi alle finalità e agli scopi della Fondazione.

Gli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. saranno destinati dai membri prioritariamente alla copertura dei costi di gestione della Fondazione e saranno utilizzati secondo quanto previsto da appositi Regolamenti adottati per ciascuna Configurazione dal Consiglio di Amministrazione (il "Regolamento di Configurazione"), previo parere vincolante del Comitato di Configurazione di riferimento, secondo gli scopi e obiettivi della Fondazione. Resta in ogni caso fermo che la Quota Eccedentaria dovrà essere destinata alla realizzazione di progetti con finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, ovvero sarà in ogni caso destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese, secondo quanto previsto nei Regolamenti di Configurazione.

In fase di predisposizione del bilancio di previsione della Fondazione, qualora la quota destinata da ciascuna Configurazione per la gestione della Fondazione non fosse sufficiente a coprire il costo annuale, la quota rimanente potrà essere richiesta e suddivisa in parti uguali, tra i soci Fondatori Promotori quale quota di contributo da destinare al fondo di gestione.

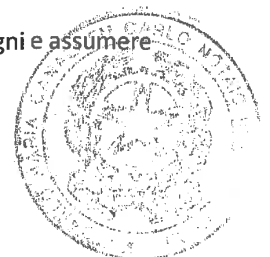
Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre dell'anno precedente il Collegio dei Fondatori approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, il Consiglio di amministrazione dovrà seguire i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili. In particolare, dovranno essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.



È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 9 - Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori: Comune di Parma, Università degli Studi di Parma, Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma (A.U.S.L.), Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.).

Questi enti condividono le finalità di interesse pubblico e di valenza sociale della Fondazione.

I Fondatori Promotori hanno dato avvio al progetto di costituzione iniziale della Fondazione e hanno partecipato all'atto costitutivo.

Articolo 10 - Fondatori

Possono divenire "Fondatori" i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il d.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione con una quota compresa tra 500 e 5000 euro ed eventualmente mediante altri contributi in denaro, ovvero mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori all'interno del Collegio dei Fondatori, stabilendo per ciascun aspirante Fondatore il valore del contributo. I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti adottati e adottandi.

Art. 11 – Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, tra cui il d.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi. I Partecipanti possono contribuire alla vita della Fondazione anche mediante la produzione o il prelievo di energia elettrica dai punti di connessione che rilevano per la Comunità Energetica Rinnovabile, ovvero mediante contributi in denaro o con l'attribuzione di beni o attività.

Possono far parte della Fondazione tutti i consumatori finali, in particolare le utenze domestiche, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia che abbiano requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, D.L. 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D. Lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il D.M. MASE 414 del 7.12.2023 e il D.D. 22/2024, per essere membri della Comunità Energetica Rinnovabile.

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento adottando.

Art. 12 – Diritti e doveri

La partecipazione alla Fondazione prevede il mantenimento dei diritti di consumatore finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia e che per i Partecipanti sia possibile in ogni momento uscire

dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, secondo quanto previsto all'art. 13.

La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i membri, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del D.M. MASE 7.12.2023, n. 414 e dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22, ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente.

Il Consiglio d'Amministrazione determinerà con regolamento la suddivisione e raggruppamento dei Fondatori, dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti in ragione della partecipazione alle diverse configurazioni di autoconsumo costituite ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" elaborate dal GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e delle relative disposizioni attuative (c.d. "Configurazioni").

All'atto della richiesta di adesione, i Fondatori e i Partecipanti dovranno:

- fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare esplicito mandato alla Fondazione per la costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021;
- dichiarare di accettare le norme del presente Statuto e i regolamenti adottati e adottandi.

Articolo 13 – Esclusione e recesso

La maggioranza dei Fondatori Promotori decide, con deliberazione assunta a maggioranza, l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 10 e 11.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e con effetto al momento della comunicazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e fermo restando il pagamento, da parte del membro receduto, di eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

I Fondatori Promotori possono recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta e preavviso di almeno sei mesi da inoltrarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il recesso non dà alcun diritto alla restituzione delle quote erogate sia al Fondo di Dotazione che al Fondo di Gestione della Fondazione.

Articolo 14 - Organi della Fondazione

Sono organi necessari della Fondazione:



- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- i Comitati di Configurazione;
- l'Assemblea;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Revisione.

Sono organi facoltativi della Fondazione il Comitato Scientifico e il Direttore.

Possono essere nominati ad organi della Fondazione, o a loro componenti, i soggetti che abbiano i requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza e che siano in possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Revisione e del Direttore.

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto, in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina.

Articolo 15 – Collegio dei Fondatori

Il Collegio dei Fondatori è composto dai Fondatori e dai Fondatori Promotori.

Il Collegio dei Fondatori:

- a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nel rispetto degli scopi della Fondazione di cui all'art. 2, tra cui gli indirizzi per la predisposizione dei Regolamenti di Configurazione;
- b) nomina il Consiglio di Amministrazione, con le procedure previste dall'art. 16, e ne individua il Presidente tra i membri designati dai Fondatori Promotori;
- c) nomina, ove opportuno, un Vice Presidente all'interno del Consiglio di Amministrazione tra i membri designati dai Fondatori Promotori;
- d) nomina l'Organo di Revisione;
- e) approva le modifiche dello statuto e lo scioglimento della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con la necessità del voto favorevole di tutti i Fondatori Promotori;
- f) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- g) definisce le linee di indirizzo per la destinazione degli importi pagati alla Fondazione dalle norme di attuazione dell'art. 22 della direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D. Lgs 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il D.M. MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata) e della Quota Eccedentaria, definendo i principi da rispettare nell'adozione dei Regolamenti di Configurazione e approvando un regolamento tipo applicabile in caso di mancata adozione del regolamento di configurazione specifico;
- h) delibera sulla delega della funzione di referente che spetta alla Fondazione per il servizio per l'autoconsumo diffuso, nei termini e con le modalità previste dalla Delibera ARERA 727/2022, dell'Allegato 1 del D.M. MASE 07.12.2023, n. 414 e delle regole Operative adottate con D.D. MASE n.22/2024, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione di Riferimento;
- i) esprime pareri su ogni argomento sottopostogli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Collegio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Fondatori è necessaria la presenza della maggioranza, rispettivamente, dei Fondatori e dei Fondatori Promotori. Le delibere, salvo diversa disposizione statutaria, sono prese a maggioranza dei presenti. Per la delibera delle linee di indirizzo di cui alla lett. g), è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori.

Le riunioni sono presiedute senza diritto di voto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato.

Le riunioni del Collegio dei Fondatori possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Delle riunioni del Collegio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Collegio medesimo e dal segretario.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di consiglieri, per un minimo di cinque e un massimo di sette componenti, incluso il Presidente. In fase costitutiva della Fondazione, ovvero durante i primi 12 mesi dalla costituzione della stessa, il Consiglio di Amministrazione sarà composto esclusivamente dai rappresentanti dei Fondatori Promotori. Durante questo periodo, in caso di parità nelle decisioni, prevale il voto del Presidente.

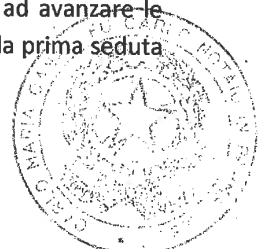
I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente con l'atto costitutivo e, successivamente, sono nominati dal Collegio dei Fondatori secondo le seguenti modalità:

- a) quattro membri su designazione dei Fondatori Promotori; ogni Fondatore Promotore potrà designare il proprio membro;
- b) un membro su designazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 19, ove vi siano soci Partecipanti;
- c) fino a due membri su designazione dei soli Fondatori non Promotori.

Se, al momento del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, non vi sono ancora Fondatori diversi dai Promotori, la nomina viene effettuata soltanto in base ai punti a) e b). Se non vi sono né soci Fondatori diversi dai Promotori, né soci Partecipanti, il Collegio dei Fondatori individua e nomina il quinto membro del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

Qualora, durante il mandato del Consiglio, sopravvenga una nuova categoria di soci (Fondatori o Partecipanti) e ad essa aderiscano almeno tre soggetti, il Presidente invita tale categoria ad avanzare le designazioni ad essa spettanti da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori nella prima seduta utile.



I consiglieri possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha designati prima della scadenza del mandato.

In caso di revoca o dimissioni, il soggetto che ha designato il membro dimissionario o revocato deve provvedere alla designazione del sostituto, secondo i criteri del presente statuto, che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) redigere e approvare i regolamenti interni della Fondazione, in particolare i Regolamenti di Configurazione come definiti all'art. 18, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione di riferimento. Resta inteso che in nessun caso i Regolamenti di Configurazione potranno essere approvati e/o modificati senza il parere positivo del Comitato di Configurazione;
- b) assicurare un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM del 07/12/2023 n.414, anche tramite il referente eventualmente nominato dal Collegio dei Fondatori;
- c) procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- d) redigere il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- e) delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- f) deliberare sull'ammissione dei Partecipanti;
- g) proporre eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- h) proporre in merito allo scioglimento della Fondazione e sottoporre la proposta all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- i) istituire e nominare i membri del Comitato Scientifico, ad eccezione della nomina del membro spettante all'Assemblea;
- j) istituire le Configurazioni e i Comitati di Configurazione, per ciascuna Configurazione, ai sensi dell'art. 18;
- k) individuare e approvare, per ciascuna configurazione, i progetti sociali cui destinare gli importi generati dalle Configurazioni e riconosciuti alla Fondazione, laddove il Regolamento lo preveda, ai sensi del D.M. MASE n.414 del 7 dicembre 2023;
- l) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto e dai Regolamenti di Configurazione;
- m) nominare il Direttore e stabilire il suo compenso;
- n) redigere il programma di attività.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. E' ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente la maggioranza dei membri designati dai Fondatori Promotori. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie indicate dalle

lettere da d) a i), per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei membri in ragione della particolare importanza e rilevanza delle stesse. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da una persona incaricata dal Presidente, eventualmente individuata fra i Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché con le modalità di cui all'art. 15.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 17 - Presidente della Fondazione – Vicepresidente

Il Presidente è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Collegio dei Fondatori all'interno del Consiglio di Amministrazione tra i membri nominati dai Fondatori Promotori. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;
- convoca e presiede le riunioni del Collegio dei Fondatori, senza diritto di voto;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta e intrattiene i rapporti con le autorità, pubbliche amministrazioni, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico, ove istituito.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento con gli stessi poteri. Al Vice Presidente e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 18 – Comitati di Configurazione

I Comitati di Configurazione sono istituiti per ciascuna Configurazione.

Ciascun Comitato di Configurazione è composto da 3 a 5 membri, nominati:

- Due membri tra i Partecipanti che abbiano un punto di connessione nella Configurazione di riferimento. Sono nominati dall'Assemblea e in questo caso, si applica quanto previsto all'art.19, rapportandolo alla totalità dei soggetti aventi diritto di voto per la nomina;
- I restanti membri dal Collegio dei Fondatori. In questo caso, la decisione è presa a maggioranza dai soli Fondatori o Fondatori Promotori che abbiano punti di connessione all'interno della Configurazione. Resta inteso che un membro del Consiglio di Amministrazione può ricoprire anche la posizione di membro del Comitato di Configurazione.



I componenti dei Comitati di Configurazione restano in carica tre anni dalla loro nomina, salvo revoca del soggetto che li ha nominati. In caso di revoca o dimissioni, la sostituzione spetta al soggetto che ha nominato il membro revocato o dimissionario e il sostituto resta in carica fino alla fine del mandato del Comitato.

I Comitati di Configurazione rilasciano:

- pareri non vincolanti sugli indirizzi generali della Fondazione al Collegio dei Fondatori;
- parere vincolante al Consiglio di Amministrazione in merito al Regolamento di Configurazione e in merito all'individuazione di progetti sociali cui destinare gli importi generati dalle Configurazioni e riconosciuti alla Fondazione, laddove i Regolamenti lo prevedano;
- parere vincolante al Collegio dei Fondatori sulla delega della funzione di referente per la Configurazione di riferimento.

I Comitati di Configurazione rilasciano inoltre pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Fondatori.

I Comitati di Configurazione hanno inoltre le funzioni ad essi assegnate dai Regolamenti di Configurazione.

I Regolamenti di Configurazione sono adottati per ciascuna Configurazione dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione di riferimento. Ai fini del rilascio del parere positivo del Regolamento di Configurazione, è necessario acquisire il parere positivo dei membri nominati dal Collegio dei Fondatori.

I Regolamenti di Configurazione regolano la gestione e l'impiego delle risorse generate da parte di ciascuna Configurazione.

Fermo restando che, come previsto dalla normativa, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 (la "Quota Eccedentaria"), è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, i progetti sociali da realizzarsi saranno individuati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione.

All'interno di ciascun Comitato di Configurazione viene designato un soggetto delegato incaricato dell'attuazione del Regolamento di Configurazione, assumendo quindi responsabilità per l'aderenza all'assegnazione delle risorse generate in conformità con l'oggetto sociale e gli scopi della Fondazione.

Articolo 19 – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea provvede a:

- se vi sono soci Partecipanti, designare un membro del Consiglio di Amministrazione scelto fra essi;
- esprimere pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi con particolare riferimento alle progettualità sociali.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione o di un decimo dei Partecipanti senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. L'Assemblea può svolgersi anche a distanza nel rispetto delle modalità di cui all'art. 15.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

I voti dei membri dell'assemblea sono espressi in millesimi.

Il 20% dei voti, pari a 200 voti su 1.000, sono ripartiti in parti uguali tra i Fondatori Promotori.

Il 20% dei voti, pari a 200 voti su 1.000, sono ripartiti in parti uguali tra i Fondatori.

Il 60% dei voti, pari a 600 voti su 1.000, sono ripartiti in parti uguali tra i Partecipanti.

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno 501 millesimi e in seconda convocazione qualunque sia il numero di millesimi presenti.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei millesimi presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario incaricato dal Presidente all'inizio della riunione.

Articolo 20 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da uno a più membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica sino alla revoca da parte del consiglio di amministrazione.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da soggetto dal medesimo delegato. È ammessa la costituzione in forma totalitaria.

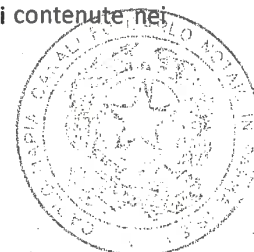
Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario, incaricato dal Presidente all'inizio della riunione.

Articolo 20-bis – Direttore

Il Consiglio di Amministrazione, previa procedura selettiva, può nominare un Direttore in possesso di adeguate esperienze professionali e competenze tecnico-amministrative coerenti con l'ambito di azione della Fondazione. È fatta salva la possibilità di avvalersi di figure già in forza presso soggetti in controllo pubblico e munite delle necessarie professionalità e competenze, previa stipula di appositi accordi; anche in tal caso l'individuazione del Direttore sarà preceduta da procedura selettiva.

Il Direttore è responsabile della gestione della Fondazione, elabora e predispone il programma annuale, redige il bilancio preventivo e consuntivo annuale e li sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore inoltre svolge ogni eventuale ulteriore attività ed esercita ogni eventuale potere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore ha autonomia gestionale e decisionale nei limiti dei poteri e degli indirizzi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore fornisce, in sede di Assemblea, aggiornamenti periodici circa lo stato di attuazione dei programmi, l'andamento della gestione economico-finanziaria e gli scostamenti rispetto alle previsioni contenute nei documenti approvati.



Il Direttore è responsabile della gestione finanziaria e organizzativa della Fondazione e ne cura le relazioni con le organizzazioni, gli enti pubblici, le imprese e gli operatori professionali, le istituzioni sovranazionali e altri soggetti omologhi nazionali e internazionali.

La nomina del Direttore avviene nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e inconferibilità per gli amministratori di enti controllati da enti pubblici.

L'incarico ha durata triennale rinnovabile e in sede di prima nomina è assoggettato ad un periodo di prova di durata annuale. Il compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di compensi degli amministratori.

Articolo 21 – Organo di Revisione

L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale ed è nominato dal Collegio dei Fondatori. Se collegiale, è composto di tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, tutti scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di Revisione è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di Revisione resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 22 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti reali costituiti a favore della Fondazione si estinguono.

Articolo 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 24 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto, in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti degli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina.

Articolo 25 – Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza relativamente alla interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove la Fondazione ha la propria sede legale.

Allegato: "Accordo tra i Fondatori Promotori in merito al Regolamento della configurazione Campus"

F.to: Gianluca Borghi.

F.to: Carlo Maria Canali.